



ISTRUZIONI PER RICHIESTA PERGAMENA DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Per richiedere un certificato di abilitazione occorre:

- a) Presentare il modulo di richiesta disponibile al link: <https://www.unirc.it/studiare/esami-di-stato> , in fondo alla pagina, compilato in ogni sua parte ed inviarlo tramite PEC all'indirizzo amministrazione@pec.unirc.it .
- b) Una volta trasmesso il modulo, con i relativi allegati, la pratica viene istruita entro il termine di previsto di **30 giorni**.
- c) Successivamente, all'indirizzo email indicato nel modulo, saranno comunicate eventuali richieste di integrazione documentale oppure, in alternativa, le indicazioni per procedere ai pagamenti dovuti, ovvero:
 - € 16,00 per l'imposta di bollo relativa alla domanda (tramite pagoPA Esse3);
 - € 60,00 per la tassa di rilascio della pergamena (tramite pagoPA Esse3);
 - € 16,00 in marca da bollo cartacea da applicare sulla pergamena al momento della consegna.
- d) Una volta effettuati i dovuti pagamenti, l'interessato dovrà darne comunicazione dell'avvenuto pagamento, scrivendo al seguente indirizzo esamistato@unirc.it .
- e) Effettuati i controlli, e verificata la regolarità della documentazione, potrà essere rilasciata la pergamena, all'interessato o all'eventuale delegato munito di delega e copia del documento di riconoscimento del delegante.

Il rilascio della documentazione richiesta avverrà **esclusivamente** a seguito della verifica dell'avvenuto pagamento degli importi dovuti (tassa regionale, tassa pergamena e relative imposte di Bollo);

COS'È LA TASSA REGIONALE PER L'ABILITAZIONE PROFESSIONALE

A norma di legge, **tutti coloro che conseguono l'abilitazione professionale** (in qualsiasi Università del territorio nazionale), sono tenuti a versare la tassa di abilitazione a favore della Regione presso la quale hanno conseguito **il titolo di studi (laurea, laurea Magistrale...ecc)**.

La tassa per l'abilitazione all'esercizio delle professioni è un tributo disciplinato a livello nazionale dall'articolo 190 del Testo unico approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, che va effettuato all'atto del conseguimento del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

TASSA REGIONALE PER L'ABILITAZIONE PROFESSIONALE – **REGIONE CALABRIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA**

Abilitati che hanno conseguito il titolo di studi - Laurea, Laurea Magistrale ecc... - presso L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

L'articolo 190 del Testo unico approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, recepito Regione Calabria con l'art. 37 della L.R. n. 16/1995, prevede il pagamento di una tassa a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale. La tassa deve essere pagata da chi ottiene l'abilitazione all'esercizio di una professione e ha conseguito il titolo accademico in una Università che ha sede legale in Calabria, da dimostrarsi all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto di iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale. Si invita, pertanto, a pubblicizzare e fare osservare quanto previsto dalla norma di cui sopra nel testo novellato dall'art. 20, comma 5, della L.R. n. 69/2012, che testualmente si riporta: "la tassa prevista dall'art.190 del T.U. sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, con la presente legge, diviene tributo proprio della Regione Calabria, a norma dell'art. 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. L'ammontare della tassa, a decorrere dal 2013, è fissato in euro 103,29, e viene corrisposta per una sola volta mediante versamento da effettuare con apposito bollettino postale riportante l'indicazione della causale e dell'anno di riferimento".

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il Portale dei Pagamenti per i cittadini verso le Pubbliche Amministrazioni collegandosi al sito <https://pagopa.regione.calabria.it/spontaneo> e seguendo le indicazioni ivi riportate (Ente "Regione Calabria" causale - "Tassa per l'abilitazione all'esercizio della professionale").



Si ricorda, inoltre, che, secondo la normativa vigente (DPR 28/12/2000 n. 445), è possibile dichiarare il conseguimento dell'abilitazione mediante autocertificazione.

Tuttavia, la suddetta non dispensa affatto gli abilitati dal versamento della relativa tassa regionale, obbligatoria e soggetta a verifica da parte dell'ordine professionale cui ci si intende iscrivere.

Per coloro, invece, che si sono laureati presso **ALTRI ATENEI**, sarà necessario consegnare la copia della ricevuta del versamento della tassa di abilitazione effettuata a favore della Regione nella quale è stata conseguito il titolo di studi (laurea, laurea magistrale, specialistica, ecc...). In tale evenienza, pertanto, **sarà necessario richiedere all'Università presso la quale è stata conseguito il suddetto titolo, l'importo ed il c/c per il versamento della "Tassa per l'abilitazione all'esercizio della professionale".**

LE PERGAMENE DEL DIPLOMA DI ABILITAZIONE SONO STAMPATE E TRASMESSE AGLI ATENEI ITALIANI DAL POLIGRAFICO DELLO STATO, TENDENZIALMENTE A DISTANZA DI 4/5 ANNI RISPETTO ALLA SESSIONE DI RIFERIMENTO.

SONO ATTUALMENTE DISPONIBILI LE PERGAMENE DI ABILITAZIONE FINO ALL'ANNO 2024

INFORMAZIONI UTILI

AUTOCERTIFICAZIONI

L'autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta a tutti i cittadini di presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dall'interessato.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) ma non costa nulla.

Per ottenere le autocertificazioni precompilate è necessario accedere alla propria area riservata studente sulla piattaforma [Esse3](#) e stamparla gratuitamente ed in autonomia, andando nella sezione **MENU' -> SEGRETERIA -> CERTIFICATI ONLINE**. Si precisa che le autocertificazioni saranno scaricabili **solo dopo la chiusura della sessione d'esame di riferimento**, fermo restando la possibilità di scaricare il modello in bianco da compilare autonomamente.

CERTIFICATI

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/2011, a partire dal 01/01/2012 "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47". Pertanto, non potranno essere più rilasciati né accettati certificati da produrre presso pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi. Gli interessati, nei casi sopra indicati potranno produrre solo autocertificazioni.

LE PERGAMENE DI ABILITAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI **REVISORE LEGALE, sono rilasciati dal MEF e pertanto non vanno richiesti a questa Università.**
